

02 Mar 2017

## **Appalti urgenti, le istruzioni di Cantone per la verifica di congruità dei prezzi**

Mauro Salerno

Troppe richieste di pareri prive dei documenti minimi per rendere possibile il rilascio del "visto" richiesto dal codice appalti. È in sintesi il contenuto del comunicato diffuso ieri dal presidente dell'Anac Raffaele Cantone, con le indicazioni sulle modalità di presentazione delle istanze di verifica della congruità del prezzo pattuito con le imprese nel caso di assegnazione di appalti urgenti.

Tutto nasce dalle previsioni del nuovo codice appalti (articolo 163, Dlgs 50/2016) quando ci sono in ballo operazioni da avviare immediatamente, senza possibilità di seguire gli step imposti dalle gare ordinarie. In questi casi la stazione appaltante ha la possibilità di assegnare l'appalto sulla base di un «prezzo provvisorio» pattuito con l'impresa. Questo prezzo va poi comunicato all'Anac, insieme a tutti i documenti, per la « valutazione di congruità» da eseguire in 60 giorni.

L'anello debole della catena sta proprio qui. «L'Anac - scrive Cantone - ha già ricevuto numerose istanze per l'emissione di pareri in ordine alla congruità di prezzi pattuiti dalle stazioni appaltanti per acquisti in situazioni di urgenza. Tuttavia, in alcuni casi, le richieste sono risultate del tutto prive dei necessari presupposti di ammissibilità, ovvero carenti di documentazione, con conseguente aggravio di istruttoria».

Di qui l'idea di correre ai ripari, indicando alle amministrazioni i passaggi da seguire per ottenere il parere nei termini. Il comunicato traccia allora tutte le informazioni e i documenti che la richiesta deve contenere per poter essere trattata. In caso di richieste incomplete, specifica il comunicato, «il termine di sessanta giorni» per il rilascio del parere previsto «decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione».

Quanto al controllo sull'effettiva sussistenza dei requisiti di urgenza per l'assegnazione dell'appalto senza gara, Cantone segnala che le verifiche verranno fatte in seguito, nell'ambito delle azioni di vigilanza dell'Autorità. «Pertanto, le amministrazioni che fanno ricorso alle procedure d'urgenza di cui all'art. 163 citato, per l'acquisizione sia di lavori che di servizi e forniture, anche qualora non abbiano formulato una richiesta di parere di congruità, trasmettono all'Anac la relativa documentazione, entro il termine che sarà indicato nel nuovo Regolamento in materia di attività di vigilanza sui contratti pubblici».

